

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Edizione 9 maggio '11

ART. 1 GENERALITA'

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto costituiscono parte integrante dell'Ordine di Acquisto e si applicano a tutte le forniture di materiali e servizi acquistati da MES SPA. Solamente le Condizioni Speciali riportate nei singoli Ordini di Acquisto prevalgono rispetto alle presenti Condizioni Generali e possono costituire una deroga alle stesse.
- 1.2 Il Fornitore non ha la facoltà di modificare in tutto od in parte le Condizioni Generali di Acquisto e le Condizioni Speciali se non preventivamente autorizzato per iscritto da MES SPA.
- 1.3 L'Ordine di Acquisto si intende perfezionato soltanto dopo accettazione scritta (conferma) da parte del Fornitore. Si ricorda e pressantemente che tale conferma comporta l'accettazione da parte del Fornitore sia di quanto esplicitato nell'Ordine di Acquisto, sia del contenuto dei documenti ivi semplicemente richiamati per brevità. In caso di dubbio il Fornitore dovrà rivolgersi al compilatore dell'Ordine di Acquisto.
- 1.4 In assenza di conferma allo scadere dei 30 (trenta) giorni dalla data dell'Ordine di Acquisto, MES SPA avrà la facoltà di considerare l'Ordine di Acquisto annullato. L'esercizio di tale facoltà avverrà contestualmente alla notifica in tal senso al Fornitore.
- 1.5 Le Condizioni Generali di Acquisto si applicheranno a tutti gli ulteriori ordini trasmessi al Fornitore.
- 1.6 Nel rispettare i tempi di conferma, il Fornitore potrà segnalare al compilatore dell'Ordine di Acquisto eventuali condizioni che non intende accettare, impegnandosi ad indicare, nella conferma stessa, le condizioni sostitutive proposte. In tali casi l'Ordine di Acquisto si perfeziona nel momento in cui vi sia accordo scritto tra le parti su condizioni accettate da entrambe.
- 1.7 Nel caso in cui uno o più degli articoli previsti da queste Condizioni Generali di Acquisto risultassero per qualsivoglia motivo inefficaci o contrari a norme imperative di legge, l'inefficacia o la contrarietà a norme imperative di legge non si estenderanno alle altre previsioni di queste Condizioni Generali di Acquisto.
- 1.8 Per gli Ordini di Acquisto che riporteranno la seguente dichiarazione "Il materiale (o prestazione) del presente ordine è di interesse della A.D., ed è pertanto soggetto alla sua sorveglianza", il Fornitore si dovrà attenere alle disposizioni specifiche che venissero emesse in materia dalle competenti autorità dopo l'emissione dell'Ordine di Acquisto.
- 1.9 Nel caso in cui, in ambito di quanto previsto dalle leggi Nr. 646/82, 728/82, 93/82 e 55/90 emanate dal D.lgs 324 del 13/11/90 e dal D.lgs 5 del 12/1/91, l'esito degli aggiornamenti negasse l'autorizzazione a MES SPA all'Ordine di Acquisto, lo stesso sarà da ritenersi nullo a tutti gli effetti senza oneri di alcun genere per MES SPA. Nel caso inoltre la fornitura fosse già avvenuta, in tutto od in parte, i materiali ricevuti da MES SPA verranno considerati scartati a carico del Fornitore.

ART. 2 DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO E DEL CREDITO

- 2.1 Il Fornitore non può cedere a terzi anche parzialmente l'Ordine di Acquisto se non preventivamente autorizzato per iscritto da MES SPA.
- 2.2 E' espressamente stabilito che il Fornitore non ha la facoltà di cedere a terzi il credito derivante dall'Ordine di Acquisto se non a seguito di specifica autorizzazione formale di MES SPA.

ART. 3 DISEGNI ED ALTRI DOCUMENTI TECNICI ED ATTREZZATURE SPECIFICHE

- 3.1 I disegni, cataloghi, norme e tabelle ed eventuali altre documentazioni tecniche, nonché i modelli, i campioni e le attrezzature specifiche che MES SPA mette a disposizione del Fornitore, compreso quanto eventualmente realizzato dal Fornitore stesso e venduto a MES SPA, (qui di seguito denominate "attrezzature") restano di proprietà di MES SPA stessa e possono venire usati soltanto per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto.
- 3.2 Il Fornitore, salvo che per l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, non può copiarli o riprodurli né trasmetterli o consentirne l'utilizzazione a terzi, senza l'autorizzazione scritta di MES SPA. Il Fornitore riconosce per illeciti, al di fuori della fornitura, la fabbricazione ed il commercio di prodotti costruiti sulla base di disegni, modelli, campioni della MES SPA, tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego, con richiamo o non al nome, ai marchi o ai disegni distintivi della MES SPA.
- 3.3 Il Fornitore prenderà le misure necessarie per la buona conservazione delle attrezzature, dei modelli e dei campioni, e provvederà a proprie spese alla loro manutenzione ordinaria.
- 3.4 Il Fornitore provvederà all'assicurazione delle attrezzature contro rischi di incendio e furto con polizza specifica oppure facendole rientrare nella polizza di assicurazione generale dello stabilimento.
- 3.5 Salvo diversi accordi, l'eventuale rifacimento in dipendenza di normale usura rimane a carico MES SPA.
- 3.6 Il Fornitore deve segnalare alla MES SPA le riparazioni straordinarie e le sostituzioni eventualmente occorrenti. Qualora tali interventi non siano imputabili a trascuratezza o a danni provocati dal Fornitore, e salvo diversi accordi, la spesa verrà sostenuta da MES SPA.
- 3.7 Quanto sopra riportato vale anche nel caso in cui le attrezzature siano di proprietà del Fornitore, in quanto queste debbono intendersi utilizzati esclusivamente per le forniture destinate a MES SPA. In questo caso il Fornitore provvede a sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al rifacimento (se necessario), nonché alla conservazione delle attrezzature, sino a quando MES SPA non ne autorizzi la rottamazione.

ART. 4 MATERIALE DESTINATO ALLA LAVORAZIONE

- 4.1 In presenza di materiale approvvigionato dal Fornitore MES SPA si riserva la facoltà di chiedere la documentazione attestante la rispondenza a specifica del materiale approvvigionato.
- 4.2 Se il materiale è fornito da MES SPA, il Fornitore ha l'obbligo di collaudo e provvedere ad opportuna assicurazione dello stesso contro incendio e furto.

ART. 5 CONSEGNA

- 5.1 I termini di consegna indicati sull'Ordine di Acquisto si intendono impegnativi per il Fornitore.
- 5.2 Ai fini del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore a MES SPA, fa fede l'atto della consegna della merce stessa presso i magazzini e/o stabilimenti destinati. Sono comunque sempre applicabili le regole della International Chamber of Commerce contenute negli INCOTERMS.
- 5.3 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione e il trasporto dei particolari ordinati devono avvenire in conformità alle istruzioni di MES SPA. Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti al mancato rispetto delle suddette istruzioni.
- 5.4 MES SPA è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati. L'eventuale accettazione da parte di MES SPA di quantità diverse dall'ordinato dovrà essere in ogni caso pattuita espressamente. Ogni eccedenza che non sia stata preventivamente accettata da MES SPA sarà restituita al Fornitore a spese e a rischio dello stesso.
- 5.5 I termini/programmi di consegna pattuiti sono vincolati ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi né ritardi né anticipi. MES SPA si riserva la facoltà di ispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore e ad addebitare a quest'ultimo le spese di magazzino. Il pagamento di forniture pervenute in anticipo sarà autorizzato solo se le stesse saranno state accettate da MES SPA e, comunque, avverrà in accordo con i programmi di consegna concordati.

ART. 6 SPEDIZIONE

La fornitura dovrà essere accompagnata sempre dal documento di spedizione indicata:

- Codice Fornitore;
- Numero dell'Ordine di Acquisto;
- Data di spedizione;
- Codice articolo e descrizione;
- Quantità;
- Peso;
- Mezzo di spedizione.

ART. 7 IMBALLAGGIO

La fornitura dovrà essere imballata in modo tale da preservarla da danni, evitare deterioramenti, avarie e perdite durante il trasporto. Le tipologie di imballo verranno definite a cura responsabilità del Fornitore in base alle esigenze, alle tipologie del trasporto e alle necessità di movimentazione negli impianti di MES SPA. Il Fornitore sarà in ogni caso responsabile di ogni danno occorso alla fornitura sino al punto di destinazione convenuto.

ART. 8 RITARDI DI CONSEGNA

- I termini di consegna concordati si intendono impegnativi per il Fornitore. In presenza di ritardi di consegna MES SPA a sua discrezione si riserva il diritto di:
- Risolvere l'Ordine di Acquisto di diritto ed approvvigionarsi presso altri Fornitori dei prodotti/servizi ordinati e non consegnati entro i termini fatto salvo il risarcimento del danno ed il recupero degli eventuali costi addizionali sostenuti per l'acquisto dei prodotti/servizi da altre fonti;
 - Applicare una penalità in ragione del 2% (due per cento) del valore della merce non consegnata per ogni settimana intera di ritardo (salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni), sino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del valore dell'Ordine di Acquisto relativo alla fornitura consegnata in ritardo.

ART. 9 FORZA MAGGIORE

- 9.1 Il termine di consegna può essere prorogato in presenza di eventi di Forza Maggiore (quali, a mero titolo esemplificativo, terremoti, incendi, alluvioni, epidemie) che impediscano realmente la esecuzione dell'Ordine di Acquisto.
- 9.2 Il Fornitore dovrà informare immediatamente per iscritto a MES SPA della causa di Forza Maggiore.
- 9.3 Il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra le Parti in relazione all'impedimento e a condizioni che il Fornitore abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti dell'evento verificatosi.
- 9.4 Resta in ogni caso convalido che il Fornitore dovrà riprendere subito l'esecuzione dell'Ordine di Acquisto contestualmente alla cessazione della causa di Forza Maggiore.
- 9.5 Qualora l'evento di Forza Maggiore determini un ritardo nelle consegne superiore a 60 (sessanta) giorni, MES SPA avrà il diritto di risolvere l'Ordine di Acquisto in qualsiasi momento mediante invio di Racc. A.R. o telefax al Fornitore.
- 9.6 La circostanza di Forza Maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine pattuito.

ART. 10 QUALITA' DELLE FORNITURE

- 10.1 L'accettazione della fornitura è subordinata all'accertamento della conformità con le condizioni e la quantità richieste sull'Ordine di Acquisto di MES SPA.
- 10.2 La semplice consegna dei prodotti originali non significa accettazione della merce, che avviene solamente dopo l'accertamento, da parte degli Enti di controllo MES SPA, delle sue effettive condizioni (quantità e qualità) e del pieno rispetto di tutti i requisiti applicabili, ivi compresa la documentazione in accompagnamento secondo quanto richiesto nel presente documento. E' facoltà del Fornitore, previa autorizzazione di MES SPA, inviare proprio personale presso gli stabilimenti di MES SPA, per prendere eventualmente visione dei mezzi e dei procedimenti usati nel collaudo al ricevimento.
- 10.3 La denuncia di eventuali vizi e/o difetti della fornitura (compresa la documentazione in accompagnamento) potrà in ogni caso essere fatta da MES SPA entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta.
- 10.4 In presenza di forniture non accettate al ricevimento o comunque rivelatesi affette da vizi per quanto agli articoli precedenti, MES SPA avrà, a sua scelta una o più delle seguenti facoltà:
- Recuperare i prodotti non conformi con lavorazioni supplementari presso il Fornitore ed a carico dello stesso;
 - Addebitare al Fornitore il costo di riparazione a cura di MES SPA o del proprio cliente finale, previo accordo con il Fornitore stesso;
 - Chiedere la sostituzione dei prodotti non conformi o dell'intero lotto cui questi appartengono;
- 10.5 Rifutare i prodotti non conformi o l'intero lotto cui questi appartengono, senza richiederne la sostituzione.
- 10.6 In presenza di materiale fornito da MES SPA in conto lavoro, in assenza di formale mancata segnalazione di non conformità da parte del Fornitore arte cedente all'utilizzo dello stesso nessun compenso verrà riconosciuto dal Fornitore per le lavorazioni eseguite su prodotto che risultino di scarto per vizi e/o difetti di materiali purché non occulti. Al Fornitore verrà inoltre addebitato il relativo materiale al netto di un eventuale valore recuperabile.

ART. 11 GARANZIA

- 11.1 Il Fornitore garantisce la fornitura esente da qualsiasi vizio e/o difetto dovuto a lavorazioni errate o non conformi ai requisiti applicabili oppure al materiale usato (anche se fornito da MES SPA in conto lavoro), per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ricezione presso MES SPA.
- 11.2 In ogni caso, sempre che detti vizi e/o difetti vengano denunciati durante il periodo di garanzia, MES SPA ha diritto di richiedere oltre a quanto previsto all'articolo QUALITA' DELLE FORNITURE, il risarcimento dei maggiori danni derivanti dalla non idoneità del prodotto acquistato, quando le circostanze dimostrino che il Fornitore ha trascurato di osservare quelle regole di prudenza e diligenza normalmente richieste nel ambito della sua attività professionale.
- 11.3 La garanzia del Fornitore non si estende ai prodotti fabbricati con materiale fornito da MES SPA che risultasse difettoso per vizi occulti nonché ai prodotti che risultassero manomessi o non utilizzati da MES SPA in modo non conforme alle condizioni di impiego previste. Nel caso in cui MES SPA fosse convenuta in giudizio per responsabilità civile (compresa la "Product Liability") o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) in conseguenza delle difettosità, non conformità o non affidabilità dei particolari forniti, il Fornitore sarà obbligato a tenere indenne MES SPA e a risarcire i danni eventuali subiti dalla medesima. MES SPA è tenuta ad informare il Fornitore non appena abbia appreso che la violazione della norma o la chiamata in causa della sua responsabilità sia basata sulla difettosità, non conformità o non affidabilità del particolare fornito dal Fornitore.

ART. 12 MODIFICHE DELLE FORNITURE

- 12.1 MES SPA si riserva di richiedere la modifica dei prodotti e servizi ordinati e/o l'annullamento delle forniture che non potessero più essere utilizzate nei suoi cicli produttivi. In questo caso, purché il Fornitore rispetti le disposizioni del presente articolo e abbia operato nei limiti del

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Edizione 9 maggio '11

- lead time concordati, MES SPA terrà a proprio carico, salvo diversi accordi, i costi dimostrabili già sostenuti in buona fede dal Fornitore prima di dette variazioni, e non più recuperabile dallo stesso.
- 12.2 Nel caso in cui al comma precedente, il Fornitore sarà tenuto a prendere tutte le misure atte a contenere i costi addebitabili a Simmel Difesa, e comunque a conformarsi agli accordi presi di volta in volta con Simmel Difesa il controllo delle giacenze.

ART. 13 FATTURE E RIMESSE DI CONSEGNA

- 13.1 Ciascuna fattura, che potrà contemplare i prodotti e/o le prestazioni di uno o più Ordini di Acquisto, dovrà riportare:
- Il codice del Fornitore reperibile sull'Ordine di Acquisto;
 - Il numero dell'Ordine di Acquisto ed il numero dei rimesse relativi, il numero di riga cui la fattura si riferisce;
 - L'elencazione dei prodotti consegnati, nella progressione dei rimesse;
 - Appoggio al rancario completo delle coordinate.
- 13.2 Le fatture, ai sensi della vigente legislatura, dovranno essere accompagnate sempre da rimesse (originale più una copia per uso amministrativo) contenenti le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, matricola/disegno oppure simbolo MES SPA, denominazione del prodotto, data di spedizione, numero di Ordine di Acquisto, numero di riga, quantitativo per ogni consegna, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell'Ordine di Acquisto.
- 13.3 Ciascun rimesse dovrà contemplare la fattura relative ad un solo ordine.
- 13.4 Nel caso in cui la merce non venga spedita in MES SPA, il Documento Di Trasporti del materiale dovrà essere inviata all'indirizzo su l'Ordine di Acquisto.

ART. 14 PREZZI E PAGAMENTI

- 14.1 I prezzi indicati sull'Ordine di Acquisto sono fissi; sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto.
- 14.2 Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive dovranno essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per MES SPA solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.
- 14.3 In nessun caso il Fornitore avrà diritto di ottenere revisioni del prezzo per aumento di costi per l'esecuzione della Fornitura intervenuti a causa di eventi di forza maggiore.
- 14.4 E' fatto espresso divieto al Fornitore di emettere tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento delle forniture. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie (Ri.Ba) venissero emesse, esse non verranno ritirate ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto.

ART. 15 RESPONSABILITA'

Il Fornitore è responsabile per danni provocati a cose o persone imputabili ad una parte o parti difettose della sua fornitura. Inoltre il Fornitore è obbligato a tenere MES SPA indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità della sua fornitura risarcendo MES SPA degli eventuali danni sofferti.

ART. 16 DIRITTO DI ACCESSO PRESSO IL FORNITORE

MES SPA si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, previo preavviso, ispezioni presso il Fornitore allo scopo di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni da questi assunte nell'Ordine di Acquisto e il mantenimento dei requisiti di riservatezza, qualità, sicurezza e d'ambiente.

ART. 17 DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

- 17.1 Il Fornitore è tenuto a comunicare a MES SPA se è titolare o licenziatario di diritti di proprietà industriale afferenti la progettazione e/o la tecnologia della fornitura, nonché tutte le indicazioni necessarie per individuare i diritti stessi.
- 17.2 Il Fornitore assume nei confronti di MES SPA la piena responsabilità nel garantire che la sua fornitura non è e non sarà prodotta in violazione a brevetti o licenze di privativa garantendo a MES SPA la libertà e la liceità dell'uso e del commercio di detta fornitura. Inoltre il Fornitore si impegna a tenere indenne MES SPA da qualsiasi pretesa o rivendicazione di terzi per violazione di marchi, brevetti, know how o altro diritto di proprietà industriale.
- 17.3 Inoltre, in base ai risultati delle indagini esperite (a cura del Fornitore) nel settore di destinazione dei prodotti commessi, è altresì tenuto a non eseguire le forniture in contravvenzione a brevetti o licenze appartenenti a terzi e si assume l'onere di definire eventuali controversie promosse da terzi, che dovessero sorgere sulla materia.
- 17.4 Il Fornitore è sollevato da ogni responsabilità quando la progettazione e/o la tecnologia siano fornite da MES SPA la quale, in tal caso, si assume la responsabilità e l'onere di definire eventuali controversie promosse da terzi che protestino violazioni di diritti di proprietà industriale.
- 17.5 Nel caso in cui, in collegamento con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione sviluppo effettuati per un particolare oggetto di un Ordine di Acquisto da parte di MES SPA, il Fornitore realizzi invenzioni, brevettabili o meno, ne darà comunicazione a MES SPA e, su richiesta.

ART. 18 DIVIETO DI PUBBLICITA'

Per qualunque pubblicità che faccia riferimento ai rapporti commerciali con MES SPA, il Fornitore dovrà chiedere preventivamente espressa autorizzazione a Simmel Difesa.

ART. 19 RISOLUZIONE DELL' ORDINE DI ACQUISTO

- 19.1 MES SPA avrà diritto di risoluzione totale o parziale dell'Ordine di Acquisto mediante notifica scritta al Fornitore, quando:
- Il Fornitore sia inadempiente rispetto alla pattuizione dell'Ordine di Acquisto e non intraprenda le azioni necessarie per rimediare tali inadempimenti entro 15 (quindici) giorni dalla notifica scritta delle stesse; ovvero non prosegua diligentemente le azioni intraprese per riparare alle inadempienze notificate;
 - Un'autorità competente abbia instaurato un'azione o procedimento per la messa in liquidazione del Fornitore o per l'interruzione o sospensione delle sue attività operative;
 - Il Fornitore sia dichiarato insolvente o fallito ovvero proceda a generali cessazioni di diritti a beneficio dei propri creditori o ammetta per iscritto la propria impossibilità a pagare i suoi debiti nei tempi previsti;
 - Il Fornitore sia sottoposto in amministrazione controllata a beneficio degli obbligazionisti e di altri creditori del Fornitore;
 - Qualora una società terza dovesse acquistare una maggioranza azionaria o comunque il controllo del Fornitore, per cessazione di attività del Fornitore, sua insolvenza, oppure se lo stesso venga a trovarsi in una situazione di liquidazione, di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento.
- 19.2 In caso di risoluzione totale o parziale, in relazione alla parte di fornitura oggetto di risoluzione e fatto salvo ogni altro diritto di MES SPA verso il Fornitore, MES SPA avrà il diritto di:
- Prendere possesso in tutto od in parte della parte della fornitura oggetto della cancellazione in possesso del Fornitore quale che sia il suo stadio di completamento, ed utilizzarla per fare completare ad altri la parte di fornitura oggetto della risoluzione o parte della stessa;

- Commissionare ad altri la fornitura di prodotti equivalenti alla parte di fornitura cancellata o a parte della stessa;
 - Addebitare al Fornitore tutte le opere ed i costi addizionali sostenuti da MES SPA in accordo a quanto qui previsto per l'ottenimento della fornitura rispetto al prezzo stabilito in Ordine di Acquisto.
- 19.3 In caso di risoluzione parziale della fornitura per quanto si riferisce alla parte di fornitura non oggetto di cancellazione, si applicheranno le seguenti pattuizioni:
- La pattuizione dell'Ordine di Acquisto rimarranno valide per quanto applicabili alla parte di fornitura non oggetto di risoluzione;
 - Un'apporto della riduzione del prezzo dell'Ordine di Acquisto, seguito dalla riduzione dello scopo della fornitura, sarà stabilita sulla base del componente del prezzo o dei prezzi unitari indicati nell'Ordine di Acquisto, ove previsti, o altrimenti sarà negoziata tra le parti;
 - MES SPA avrà il diritto di operare ritenute sulle somme dovute o che saranno in seguito dovute al Fornitore in un ammontare tale da garantire ragionevolmente a MES SPA il recupero delle somme che possano risultare in seguito a carico del Fornitore nei termini di cui a precedente comma.
- 19.4 Nessuna controversia tra il Fornitore e MES SPA in merito alla risoluzione o in conseguenza della stessa sollevata il Fornitore dall'obbligo di mettere a disposizione di MES SPA la parte di fornitura oggetto di risoluzione o la parte della stessa richiesta da MES SPA nei termini sopra citati.

ART. 20 RECESSO

- 20.1 MES SPA si riserva la facoltà di recedere dall'Ordine di Acquisto in ogni momento a mezzo Racc. A.R. o telex da inviarsi al Fornitore con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
- 20.2 In tal caso MES SPA riconoscerà al Fornitore, a fronte della consegna delle forniture e/o della documentazione predisposta sino alla data del recesso, un importo pari al valore, a prezzi contrattuali, della prestazione eseguita.
- 20.3 Qualora MES SPA abbia espressamente e formalmente richiesto al Fornitore la predisposizione di uno stock di materiali specifici, utilizzabili solo per le esigenze di MES SPA e non commercializzabile all'esterno, la stessa si impegna al ritiro e/o al pagamento del valore dello stesso.

ART. 21 PRIVACY

- 21.1 Il Fornitore si obbliga a svolgere le attività oggetto dell'Ordine di Acquisto nell'assoluto rispetto delle norme che regolano la protezione dei dati personali. I dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), verranno utilizzati mediante strumenti manuali, informatici e telematici esclusivamente per le finalità e con le modalità correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge e commesse alla nascita e gestione del presente rapporto contrattuale e, comunque, in modo da garantire la riservatezza dei dati stessi.
- 21.2 Il Titolare del Trattamento è MES SPA, nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, via Tiburtina 1292 partita IVA 03735221008 Cod. Fisc. 00946350345. Ogni richiesta di accesso ed esercizio dei diritti ai sensi dell'articolo 7 D.lgs. 196/2003 e/o di informazione inerente al trattamento può essere presentata al titolare e trasmessa a mezzo del servizio postale all'indirizzo su indicato via FAX al nr. 0641627218, o via mail all'indirizzo di posta elettronica mes@mesroma.it.

ART. 22 LEGGE APPLICABILE

L'Ordine di Acquisto sarà regolamentato ed interpretato sotto ogni punto di vista dalla Legge Italiana, tranne per quanto espressamente previsto in queste Condizioni Generali di Acquisto o nelle Condizioni Speciali.

ART. 23 ARBITRATO

- 23.1 Tutte le controversie derivanti dall'Ordine di Acquisto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno devolute ad un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità del regolamento per Arbitrato della Camera Arbitrale di Roma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.
- 23.2 La lingua dell'Arbitrato sarà Italiano
- 23.3 La sede di Arbitrato sarà Roma

La sede di Arbitrato sarà Roma.

Dichiariamo di aver preso visione e di essere d'accordo sulle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

IL FORNITORE

(DATA, TIMBRO E FIRMA)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Fornitore dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 1; 2; 3; 5; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 20; 23.

IL FORNITORE